

PROPOSTA

DI

CONVENZIONE

**per la concessione del servizio di gestione della
sosta a pagamento su aree scoperte pubbliche e di
uso pubblico del Comune di Castiglione del Lago,
ai sensi dell'art. 183, comma 15 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

TRA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, con sede legale in Castiglione del Lago, Piazza Gramsci 1, 06067, Castiglione del Lago (PG) C.F. / P.IVA 00366960540 in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (qui di seguito il "**Concedente**");

E

Easy Help Soc. Coop. Sociale, con sede legale via delle Conce 3 62019 Porto Recanati, Partita Iva 01793440437 rappresentata dal Sig. Pensalfini Davide, nato a Pesaro il 16/10/1964, CF PNSDVD64R16G479A, iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di Macerata al numero 01793440437 dal 25.05.2012 (qui di seguito il "**Concessionario**")

(Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**", individualmente, o collettivamente, "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) con protocollo n. del, Easy Help Soc. Coop. Sociale Easy Help Soc. Coop. Sociale (di seguito il "**Promotore**") ha presentato all'Ufficio Comunale della Città di Castiglione del Lago una proposta ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m. ii. (nel seguito anche "**Codice**") relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento su aeree scoperte pubbliche e di uso pubblico del Comune di Castiglione del Lago (la "**Concessione**"), corredata dal progetto di fattibilità, dalla bozza di convenzione, dal Piano Economico-Finanziario asseverato, dalla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 17 dell'art. 183 del Codice, dalla cauzione di cui all'art. 93 del Codice, nonché dall'impegno a prestare la cauzione nella misura dell'importo pari al 2,5% del valore dell'investimento (la "**Proposta**");
- b) L'amministrazione Comunale della Città di Castiglione del Lago, con Deliberazione n. [•], del [•], ha valutato positivamente il progetto di fattibilità relativo alla Proposta;
- c) successivamente, con provvedimento n. [•], del [•], l'iniziativa di cui alla Proposta è stata inserita negli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Città di Castiglione del Lago;
- d) con bando pubblicato *[sulla G.U.R.I., quinta serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. [•] del [•]]* in data [•] è stata indetta la gara di cui al comma 15 dell'art. 183 del Codice sulla base del progetto di fattibilità di cui alla precedente lett. c) (la "**Gara**"); *[il bando è stato altresì trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data [•] (G.U.U.E. n. [•] del [•]), nonché pubblicato, per estratto, su due quotidiani nazionali e due a*

maggior diffusione locale il [•]; il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, è stato pubblicato infine sul sito internet del Concedente];

- e) a seguito dell'esperimento della Gara, il Concedente, con il provvedimento n. [•], del [•], ha aggiudicato la Concessione al Promotore;
- f) ai sensi dall'art. 184 del Codice ed in esecuzione dell'espressa previsione contenuta nella documentazione di Gara, il Promotore, in data [•] ha costituito la Società di Progetto denominata [•] con sede legale in [•], [•], C.F e P.IVA [•], che è pertanto subentrata al Promotore in tutti i diritti ed obblighi assunti dal Concessionario ai sensi della presente Concessione;
- g) l'Equilibrio Economico Finanziario, di cui all'art. 180 del Codice, relativo alla Concessione di cui alla presente Convenzione, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario e asseverato ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice, che costituisce parte integrante della presente Convenzione (sub. Allegato I);
- h) le Parti intendono pertanto stipulare la presente Convenzione al fine di disciplinare la Concessione e i termini e le condizioni del loro rapporto di Concessione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1 La presente Convenzione regola i rapporti fra le Parti.

1.2 Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato I sottoscritti dalle Parti ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.3 Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo art. 23 della presente Convenzione.

Art. 2 - DEFINIZIONI

2.1 Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'Allegato II, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

Art. 3 - NORME APPLICABILI

3.1 La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, il regolamento attuativo del medesimo, e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI

4.1 La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

4.2 Il Concessionario, in particolare:

- a. è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.

4.3 Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

4.4 Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

Art. 5 - OGGETTO

5.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento su aeree scoperte pubbliche e di uso pubblico del Comune di Castiglione del Lago per la durata di otto anni, ivi incluse le seguenti attività:

- a. gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso; acquisto, installazione e manutenzione dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata stessa (parcometri); predisposizione e utilizzo di strumenti di pagamento alternativi (il "Servizio Parcheggio");
- b. fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente alle aree oggetto di affidamento; a tale proposito, il Concessionario dovrà garantire, attraverso la segnaletica all'interno del perimetro di

affidamento, l'accessibilità e l'individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione (il "**Servizio Segnaletica**");

- c. accertamento delle violazioni del Codice della strada, relativamente alla sosta svolto a mezzo ausiliari del traffico; il Concessionario dovrà, a tale proposito, garantire all'interno del perimetro di affidamento la piena utilizzabilità degli spazi di sosta e un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l'accertamento (il "**Servizio Sanzioni**" e, congiuntamente ai servizi descritti alle lettere a), b) e c) di cui sopra, i "**Servizi**").

5.2 Sono altresì ricomprese nell'oggetto della Convenzione le seguenti ulteriori attività:

- a. realizzazione di lavori ancillari ed opere aggiuntive ai Servizi, come meglio precisato al successivo art. 10;
- b. la gestione e lo sfruttamento economico da parte del Concessionario e per tutta la durata della Concessione dei Servizi (anni otto);
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi tecnologici, delle apparecchiature di pagamento, della segnaletica e di ogni altro strumento necessario per lo svolgimento dei Servizi, secondo le modalità di cui alle previsioni del Progetto e del Piano di Manutenzione;

5.3 Le attività di cui al comma 5.1 e 5.2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali.

5.4 L'importo dell'investimento approvato dal Concedente, incluso ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile.

5.5 La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

5.6 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

5.7 Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

5.8 Sono escluse dalla Concessione tutti i Servizi e le attività non espressamente indicati nella presente Convenzione.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

6.1 La Concessione ha la durata complessiva di 8 (otto) anni decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 32.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

Art. 7 - SOCIETA' DI PROGETTO

7.1 Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

- a. il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice ed ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato nella misura del [•] % ([indicare in numero in lettere] per cento);
- b. la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
 - [(nome del Socio) titolare del [•] % del capitale sociale];
 - [(nome del Socio) titolare del [•] % del capitale sociale].

7.2 Il Concessionario si impegna altresì a:

- a. comunicare annualmente la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;
- b. trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio;
- c. consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua sottoscrizione, copia del Contratto di Finanziamento e, per opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;
- d. conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione;
- e. comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

Art. 8 - MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

8.1 La cessione delle quote della Società di Progetto eventualmente costituita dal Concessionario, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del Codice, nonché il mutamento della compagine sociale della medesima, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. è consentito l'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale della Società di Progetto sempre che sia garantito il permanere in capo alla Società di Progetto

dei requisiti di qualificazione dimostrati all'esito della gara e nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 184, comma 3 del Codice, ai sensi della quale i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione debbono mantenere la propria quota di partecipazione fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità con esito positivo;

- b. l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 60 (sessanta) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intenderà accettata;
- c. le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

8.2 La cessione delle partecipazioni dei soci della Società di Progetto che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui all'art. 8.1, lettera c).

8.3 Nelle ipotesi di cessione di [quote/azioni] della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.

8.4 Non è ammessa la cessione della Convenzione.

Art. 9 - RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

9.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente sino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Art.10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

10.1 Principali obblighi del Concessionario

10.1.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le

attività inerenti alla realizzazione e la gestione dei Servizi, nonché delle attività di cui al precedente art. 5.2, come di seguito meglio specificati:

- a. Esecuzione dei lavori ancillari all'erogazione dei Servizi quali la fornitura e l'installazione di parcometri e di tutto il materiale di consumo necessario per il loro corretto funzionamento, nel rispetto delle caratteristiche tecniche minime descritte negli articoli successivi, dotati anche del sistema di pagamento elettronico, nonché l'installazione dei medesimi dispositivi secondo le indicazioni di cui al Progetto approvato dal Concedente, (ii) la delimitazione di ogni area destinata a parcheggio con l'opportuna segnaletica orizzontale, anche con riguardo agli stalli destinati a particolari categorie di utenti nel rispetto delle previsioni di cui al Codice della Strada, nonché la fornitura, installazione e manutenzione dell'apposita segnaletica verticale, anche con riguardo agli stalli destinati a particolari categorie di utenti, ivi incluso il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione o manutenzione della segnaletica verticale, nel rispetto delle previsioni di cui al Codice della Strada, sotto la diretta sorveglianza del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castiglione del Lago;
- b. operazioni periodiche di scassetto dei parcometri ovvero il prelievo del denaro in essi depositato e versamento presso la tesoreria comunale. Questo incarico consiste nella rimozione dei contenitori sigillati delle monete e/o banconote, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto emessi dagli apparecchi, nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti. In nessun momento della giornata i parcometri dovranno essere privi dei contenitori, pertanto le cassette vuote dovranno essere ricollocate contestualmente alla rimozione di quelle piene con le modalità previste nella documentazione allegata. Il concessionario dovrà versare al Comune presso la tesoreria comunale gli importi effettivamente incassati (ticket di pagamento, abbonamenti, ecc.) lo stesso giorno dell'avvenuto incasso o scassetto. Il Concessionario avrà in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo da versare al Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.;
- c. Attività di controllo e sanzionamento nelle aree di sosta regolate a pagamento, attraverso proprio personale dotato dei requisiti atti a ricevere la nomina di "ausiliario della sosta" ai sensi della normativa vigente. A tal fine si richiede al Concessionario l'impiego di un numero di addetti idoneo a garantire il controllo del servizio durante l'intero orario di svolgimento dello stesso. Il personale del Concessionario avrà la funzione di prevenzione ed accertamento violazioni in materia di sosta dei veicoli, nelle zone oggetto di concessione, incluse quelle immediatamente limitrofe alle aree concesse, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione;
- d. Acquisizione di tutti i visti, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant'altro necessario per l'avvio e la gestione dell'attività e per l'uso ed il

- funzionamento di tutte le componenti strutturali ed impiantistiche installate in loco;
- e. Tutti i costi relativi alle utenze necessarie per il funzionamento di ogni dispositivo tecnologico, apparecchiatura di pagamento e ogni altro strumento necessario per lo svolgimento del Servizio Parcheggio;
 - f. Predisposizione e pubblicizzazione, su diversi supporti (cartacei, web), di materiale informativo per l'utenza relativo alle regole di funzionamento dei Servizi;
 - g. Fornitura di un sistema informativo che consenta al Concedente di ricevere tutte le informazioni relative alla contabilità dei parcometri e alle statistiche di occupazione e rotazione sulle singole aree di parcheggio;
 - h. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti (anche per casi di vandalismo o furto), compresa la sostituzione degli interi apparecchi, la fornitura in opera di pezzi di ricambio e materiale di consumo e, comunque, quanto altro occorra per assicurare il corretto funzionamento dei parcometri;
 - i. Riqualficazione edile e tecnologica dell'area sosta camper come descritto nel doc. "specificazione delle caratteristiche del servizio e gestione",
 - j. Rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale ove necessario
 - k. corsi di formazione del personale

10.1.2 Nell'erogazione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, anche considerato quanto indicato al precedente art. 10.1.1, il Concessionario si obbliga a:

- a. fornire i Servizi e realizzare le attività di cui all'art. 5.2, secondo quanto previsto nel Progetto presentato e approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;
- b. partecipare alla tenuta della contabilità, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione;
- c. mantenere le attrezzature ed erogare i Servizi attinenti ai Parcheggi, nonché delle attività di cui al precedente art. 5.2, oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione Progettuale;
- d. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative per il Servizio Parcheggio applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
- e. svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- f. rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- g. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- h. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

10.1.3 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad

esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.

10.1.4 Il Concessionario potrà procedere all'affidamento dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2 di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo art. 11 della presente Convenzione. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della Società di Progetto.

10.1.5 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

10.1.6 Il Concessionario ha l'obbligo di destinare il personale addetto al controllo della sosta con la qualifica di "ausiliario del traffico" per accertamento delle violazioni in materia di sosta ed emissione di verbale di contestazione, in collaborazione con la Polizia Municipale, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada. Copia del preavviso di accertamento, redatto dagli ausiliari del traffico, dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. In caso di assenza del trasgressore copia del preavviso di accertamento deve essere apposto sul lunotto anteriore dell'autoveicolo.

Il verbale sarà, comunque, gestito direttamente dal Comando di Polizia Municipale. A tal fine il personale ausiliario di cui sopra dovrà trasmettere giornalmente all'Ufficio di Polizia Locale per i successivi adempimenti di competenza, copia di tutti gli avvisi di accertamento in formato elettronico relativi alle infrazioni del Codice della Strada.

Eventuali software necessari all'interfaccia tra la procedura di gestione sanzionatoria di proprietà e in uso al Comando di Polizia Municipale e le procedure utilizzate dal Concessionario saranno a totale carico di quest'ultimo (comprese le licenze necessarie di eventuali software di base).

Il Concessionario dovrà organizzare corsi di qualificazione ed aggiornamento per gli aspiranti Ausiliari del Traffico finalizzati alla conoscenza di:

- i. norme in materia di disciplina della sosta con particolare riguardo alla disciplina della sosta regolamentata e tariffata;
- ii. compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta;
- iii. nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo;
- d. esercitazioni pratiche sull'uso e la compilazione dei moduli per l'accertamento delle violazioni.

Al personale indicato verrà conferita con provvedimento del Sindaco la qualifica di addetto al servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti e alla contestazione delle violazioni.

Gli ausiliari del traffico a cura e spese del Concessionario devono essere, per una esigenza di immediata riconoscibilità per l'utenza stradale, dotati di una tessera di

riconoscimento, e di uno specifico abbigliamento distintivo, naturalmente diverso da quello indossato dal personale di polizia stradale.

Eventuali software necessari all'interfaccia tra la procedura di gestione sanzionatoria di proprietà e in uso al Comando di Polizia Municipale e le procedure utilizzate dal Concessionario saranno a totale carico di quest'ultimo (comprese le licenze necessarie di eventuali software di base).

Il Concessionario dovrà organizzare corsi di qualificazione ed aggiornamento per il proprio personale finalizzati alla conoscenza di:

- i. norme in materia di disciplina delle zone a traffico limitato
- ii. nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo;

10.1.7 Il Concessionario ha l'obbligo di destinare il personale addetto alle Prestazioni Amministrative e Contabili con la qualifica di agente contabile esterno all'Ente ai sensi delle vigenti normative sul maneggio denaro pubblico per il controllo del pagamento delle regolarizzazioni della tariffa di sosta, discarico dei proventi, custodia e versamento delle somme introitate direttamente, e di quelle prelevate dai parcometri, presso la Tesoreria Comunale e rendicontazione ai sensi delle vigenti normative in materia di maneggio del denaro pubblico.

Il Concessionario, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, dovrà organizzare corsi di qualificazione ed aggiornamento per gli aspiranti Agenti Contabili esterni alla conoscenza di:

- (i) norme in materia di disciplina della sosta con particolare riguardo alla disciplina della sosta regolamentata e tariffata;
- (ii) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in particolare tesoreria e agenti contabili.

Al personale indicato verrà conferita con provvedimento del Sindaco la qualifica di agente contabile esterno all'Ente. Sono dotati di una tessera di riconoscimento e sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti e alla contestazione delle violazioni.

10.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

10.2.1 Il Concessionario si impegna a:

- a. fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti *on line*;
- b. trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c. partecipare alle visite che il Responsabile Unico del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità;
- d. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, sia indisponibilità, anche parziale, dei medesimi;
- ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
- iii. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto, sulla gestione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- e. inviare entro un mese dopo lo scadere di ogni stagione di gestione della sosta e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente;
- f. adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
- g. tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.
- h. nella gestione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, il Concessionario è, inoltre, obbligato:
 - i. ad osservare le normative sulla circolazione e sulla sicurezza, nonché le ulteriori specifiche disposizioni che attengono alla disciplina dei parcheggi, anche con riferimento agli "ausiliari del traffico";
 - ii. a non adibire ad altro uso le aree destinate a parcheggio di autoveicoli;
 - iii. ad avanzare richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, che ne dovrà dare preventiva approvazione, per qualsiasi variazione e/o miglioria che il Concessionario intendesse apportare o realizzare.

Art. 11 – AFFIDAMENTI A TERZI

11.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 174 del Codice, il Concessionario si riserva la facoltà di appaltare a terzi l'esecuzione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, così come indicato in sede di offerta.

11.2 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dei soggetti terzi, dei necessari requisiti di legge e di quelli previsti in sede di Gara per l'esecuzione dei Servizi e delle attività di cui al precedente articolo 5.2 e l'assenza, da parte dei medesimi, di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

12.1 Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

- a. del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;
- c. per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza, della gestione del Servizio Parcheggio, delle attività di cui al precedente art. 5.2 e delle attività connesse.

12.2 Il ricorso al subappalto da parte del Concessionario non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

Art. 13 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE**13.1 Principali obblighi del Concedente**

13.1.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi articoli, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

13.1.2 Il Concedente si impegna a rilasciare al Concessionario, nel più breve tempo possibile tutti i provvedimenti e/o le autorizzazioni amministrative di sua competenza, o di competenza di enti terzi, necessarie agli adempimenti contrattuali previsti dal Progetto e dalla presente Convenzione, come ad esempio concessioni demaniali o qualsiasi altro tipo di autorizzazione, rilasciata dal concedente stesso o da enti terzi.

13.1.3 Il Concedente si impegna a fornire al Concessionario, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario, ogni ragionevole assistenza in relazione ad eventuali attività, autorizzazioni e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di Enti o Amministrazioni diverse dal Concedente.

13.1.4 Il Concedente si impegna a consentire al Concessionario una remunerativa esecuzione della Concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario del Progetto, nonché favorire condizioni economiche, sociali ed ambientali tali da garantire il rispetto dei livelli occupazionali indicati nel Piano Economico Finanziario. In tal senso, il Concedente si impegna ad adottare una politica amministrativa, in tema di traffico veicolare e parcheggio pubblico, tale da favorire l'utilizzo da parte dei cittadini del Servizio Parcheggio di cui alla presente

Convenzione, nonché a predisporre ogni misura ritenuta idonea al perseguimento dell'obiettivo, quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, il sanzionamento delle autovetture in sosta vietata o fuori dai termini orari consentiti al di fuori delle strisce blu, il riconoscimento al Concessionario di attività di segnalazione e rimozione delle autovetture posizionate in sosta vietata.

13.1.5 Le aree pubbliche indicate nel Progetto e nella presente Convenzione sulle quali il Concessionario svolgerà i Servizi e le attività di cui al precedente art. 5.2 di cui alla predetta Convenzione non saranno in alcun modo conferite nella disponibilità del Concessionario ma resteranno nella titolarità del Concedente.

13.2 Ulteriori obblighi del Concedente

13.2.1 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento relativo agli obblighi assunti ai sensi dei successivi articoli 21 e 22;
- ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
- l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo art. 29.

13.2.3 Il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare le aree di parcheggio interessate dalla presente Convenzione per manifestazioni, eventi organizzati in proprio oppure lavori. Detta sospensione non riconosce alcun indennizzo al Concessionario per le prime 48 ore di occupazione annuali su ogni stallo da parte del Concedente o da altri soggetti da esso autorizzati ai fini di consentire le predette attività.

Superate le 48 ore spetta al Concessionario un indennizzo così commisurato:

Stalli Centro storico

n° stalli	giorni attivi	TOTALE NETTO PER IL CONCESSIONARIO
K 277	Y (365)	(Z) 111.381,24

Valore risarcimento a stallo al giorno= $Z/K/Y = € 1,10 + iva$

Stalli Lungolago

n° stalli	giorni attivi	TOTALE NETTO PER IL CONCESSIONARIO
K 302	Y (184)	(Z) 51.013,24

Valore risarcimento a stallo al giorno= Z/K/Y= € 0,92 + iva

L'indennizzo dovuto sarà versato al Concessionario in concomitanza con il primo versamento utile, anche attraverso compensazione finanziaria.

SEZIONE IV- FASE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE

Art. 14 - FASE DI PROGETTAZIONE

14.1 Consensi e pianificazione

14.1.1 Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente art. 13.1, Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per le attività propedeutiche, installazione parcometri, segnaletica, la messa in esercizio ed erogazione dei Servizi sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

14.2 Rappresentanti delle Parti - Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'Esecuzione del Servizio, Responsabile per la Sicurezza e Direttore dei Lavori

14.2.1 Le Parti convengono che ai fini della presente Convenzione, e fermo restando il disposto di cui all'art. 31, comma 4, lettera (i), del Codice, in quanto applicabile, il Responsabile Unico del Procedimento sarà a tutti gli effetti considerato come il rappresentante del Concedente per l'esecuzione della presente Convenzione ed eserciterà il potere di controllo e di vigilanza sulla corretta esecuzione della Concessione.

14.2.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dal Concedente ai sensi dell'art. 31 del Codice. Eventuali sostituzioni del Responsabile Unico del Procedimento dovranno essere comunicate per iscritto dal Concedente al Concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produrranno i propri effetti nei confronti del Concessionario solo alla data di ricevimento da parte di questi della suddetta raccomandata.

14.2.3 Compete esclusivamente al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, che è a tutti gli effetti il delegato del Concessionario per la gestione di Servizi nel rispetto delle

previsioni della presente Convenzione, la rappresentanza del Concessionario per l'esecuzione dei Servizi, come meglio specificato nella Specificazione delle caratteristiche del servizio e gestione.

14.2.4 Le funzioni e i compiti di Responsabile della Sicurezza stabiliti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, saranno svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio, ovvero da un direttore operativo abilitato.

14.2.5 Per le attività di cui all'art. 5.2(a) il Concessionario nominerà un Direttore dei Lavori, il quale esercita i compiti previsti dalle vigenti disposizioni del Codice. Il Concedente svolgerà le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività di cui all'art. 5.2(a) attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

14.2.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, il Direttore dei Lavori e il Responsabile della Sicurezza possono essere sostituiti dal Concessionario in ogni momento a condizione che tale sostituzione, adeguatamente motivata, sia comunicata al Responsabile Unico del Procedimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, unitamente alla nomina dei sostituti, restando inteso che la sostituzione produrrà effetto alla data di ricevimento da parte del Concedente della relativa comunicazione del Concessionario.

14.2.7 Il Concedente, e per esso il Responsabile Unico del Procedimento, potranno chiedere la sostituzione del Direttore dell'Esecuzione del Servizio, del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza in caso di gravi ed accertate inadempienze commesse nell'esercizio delle loro funzioni, previa contestazione scritta ai diretti interessati ed al Concessionario.

14.2.8 Restano in capo al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

14.3 Certificato di Verifica di Conformità

14.3.1 I costi e gli oneri relativi al rilascio del Certificato di Verifica di Conformità saranno a carico del Concedente.

14.3.2 Il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità sarà effettuato nel rispetto delle procedure del Codice e della normativa vigente.

14.3.3 L'attività di Certificato di Verifica di Conformità dovrà comunque consentire al Concedente, anche attraverso forme di rendicontazione semplificate, di disporre degli elementi economici e contabili.

14.3.4 Durante l'espletamento di ogni accertamento o verifica, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

14.4 Penali

14.4.1 Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione dei Servizi e delle attività di cui all'art. 5.2, il Concedente applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione

all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all'art. 24.

14.4.2 Il Concessionario, nell'esecuzione dei Servizi e delle attività di cui all'art. 5.2 richieste dalla presente Convenzione, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i contenuti della presente Convenzione nonché del Capitolato di Gestione. Inadempimenti da parte del Concessionario o affidatario dell'esecuzione dei Servizi o delle attività di cui all'art. 5.2, saranno direttamente contestati al gestore.

14.4.3 Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. In caso di inadempienze più significative, il gestore è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare, secondo la gravità dell'infrazione, da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento), secondo la seguente articolazione:

- a) ritardo sulla installazione delle apparecchiature previste: euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, con un massimo di 10 (dieci) giorni di rispetto alla tempistica;
- b) ritardato versamento delle somme dovute al Concedente, da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni: euro 500,00 (cinquecento);
- c) mancato prelevamento del denaro dai parcometri o dagli impianti o non rispetto dei tempi previsti nell'offerta tecnica: euro 200,00 (duecento);
- d) mancata pulizia dei parcometri euro 100,00 (cento);
- e) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature, mancata riparazione di guasti e/o malfunzionamento delle apparecchiature (compreso l'esaurimento della carta dei biglietti): euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo oltre il primo, con un massimo di 10 (dieci) giorni;
- f) mancata presentazione nei termini stabiliti delle statistiche o dei dati richiesti dall'Amministrazione comunale; mancato invio di documentazione analitica o statistiche relative agli incassi o alle soste o alle manutenzioni effettuate: da euro 200,00 (duecento);
- g) mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica: da euro 200,00 (duecento) a euro 500,00 (cinquecento);
- h) mancata osservanza in generale delle norme previste nel capitolato e nell'offerta tecnica: da euro 200,00 (duecento) a euro 500,00 (cinquecento).

14.4.4 L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (a mezzo raccomandata AR o pec) dell'inadempimento e/o dell'infrazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, verso la quale il Concessionario avrà facoltà di presentare contro deduzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima.

14.4.5 In assenza di contro deduzioni nel termine stabilito o in seguito all'esito dell'eventuale contraddittorio tra le parti, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà emettere provvedimento definitivo.

14.4.6 Il pagamento della sanzione comminata dovrà essere effettuato in concomitanza al primo pagamento. In difetto il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione.

14.4.7 L'applicazione di sanzioni non esimerà altresì il Concessionario dal rispondere dei danni e/o degli oneri sopportati dal Concedente.

Art. 15 - FASE DI GESTIONE

15.1 Servizi e *market test*

15.1.1 Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità del Servizio Parcheggio e delle attività di cui all'art. 5.2 secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nella specificazione delle caratteristiche del servizio e gestione.

15.1.2 Il Concessionario è obbligato a fornire per tutta la durata della presente Convenzione il Servizio Parcheggio nonché le attività di cui all'art. 5.2 di cui al Capitolato di Gestione.

SEZIONE V- FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 16 - FORZA MAGGIORE

16.1 Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

16.2 Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

16.3 Il Concedente, qualora in forza di provvedimenti di somma urgenza legati alla pubblica e privata incolumità a seguito del verificarsi di qualsiasi evento che integri la Forza Maggiore, debba sospendere in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi o delle attività di cui all'art. 5.2, ne dovrà dare immediata comunicazione scritta al Concessionario fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco dei Servizi e delle attività di cui all'art. 5.2 che non risulta possibile prestare ovvero che non è possibile mettere a disposizione.

16.2. Fatti salvi i successivi articoli 18 e 19, Il Concedente nel caso di cui al precedente comma rimane interamente indenne per il periodo in cui l'esecuzione dei Servizi o delle attività di cui all'art. 5.2 è stata sospesa.

Art. 17 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

17.1 Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'erogazione dei Servizi e/o l'esecuzione delle attività di cui all'art. 5.2.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**Art. 18 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

18.1 Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario.

18.2 Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:

- a. lo/gli specifico/i indicatori della redditività è/sono (congiuntamente):
 - Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [•];
 - [eventuale] il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];
 - [eventuale] il Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [•];
 - [eventuale] Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista) pari a [•].
- b. lo/gli specifici Indicatori della sostenibilità finanziaria è/ sono il Debt Service Cover Ratio (DSCR) pari a [•] [ed eventualmente il Loan Life Cover Ratio (LLCR) pari a [•].

Art. 19 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

19.1 Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165 comma 6 del Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- a. gli eventi di Forza Maggiore di cui all'art. 16;
- b. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dei Servizi o delle attività di cui all'art. 5.2 o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c. le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;

19.2 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 19.1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico

Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

19.3 La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.

19.4 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico Finanziario, si applica quanto previsto al successivo art. 30 della presente Convenzione.

SEZIONE VII- CANONE, CORRISPETTIVI E TARIFFE

Art. 20 – CANONE E CORRISPETTIVI

20.1 Il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario un importo ivato per i servizi eseguiti calcolato sugli importi annuali effettivamente incassati (ticket di pagamento, abbonamenti, ecc.), di seguito si riporta la tabella dove si evincono le percentuali per ciascun scaglione:

Incassi fino ad € 250.000	Incassi oltre gli € 250.000
20% trattenuto dal Comune	50% trattenuto dal Comune
80% versato al Concessionario	50% versato al concessionario

Da versarsi mensilmente con pagamento entro 5 giorni dalla fattura

20.2 Le occupazioni di aree pubbliche da destinare a parcheggio a pagamento, da affidare in concessione a terzi, non sono soggette all'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico.

20.3 La percentuale di canone concessorio trattenuta dal Concedente è comprensiva di qualsiasi altro onere locale (quale a titolo esemplificativo Tosap e Tares e Tari) presente e futuro; pertanto, il gestore non dovrà versare ulteriori somme oltre quelle stabilite da codesta Convenzione.

20.4 Qualora richiesto, per l'effettuazione dei servizi quali moviere e similari, manutenzione del verde, realizzazione di segnaletica stradale, il Concedente riconoscerà al Concessionario un compenso prefissato sulla base del costo orario delle cooperative sociali desumibili dalle tabelle ministeriali qualifica A2, maggiorati del 20% (venti per cento) per spese generali, oltre al noleggio dell'attrezzatura necessaria, da erogarsi mensilmente, da corrispondersi secondo le modalità e tempistica applicate al Canone Concessorio di cui all'art. 20.1.

20.5 Il Concessionario avrà in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, il credito certo liquido ed esigibile vantato nei confronti del Concedente con le somme a qualsiasi titolo dovute verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

20.6 I proventi che il Comune riceverà come corrispettivo per la sosta non dovranno essere assoggettati ad IVA in quanto l'attività posta in essere non concretizzerà esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e della risoluzione 36/E del 12.03.04 dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 21 – ULTERIORI CORRISPETTIVI PER SERVIZI

21.1 I proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei Servizi ed introitati a titolo di corrispettivo dal Concessionario sono identificabili, in via principale, anche se non esaustiva, in tariffe, canoni e diritti derivanti da: (i) diritti per pubblicità ed attività televisive e cinematografiche; (ii) sponsorizzazioni.

Art. 22 - TARIFFE

22.1 Per l'erogazione dei Servizi, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nell'Allegato II e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell'Allegato medesimo.

Art. 23 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

23.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/io postale/i] di seguito indicato/i, dedicato/i [- anche se non in via esclusiva] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:

- a. [•]: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: [•] accesso presso [•];
- b. generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: [•] (C.F. [•] nato a [•]).

23.3 In conformità a quanto già indicato all'art. 1.3, ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.

23.4 Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

23.5 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo art. 28.

23.6 Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•].

23.7 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

23.8 Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

23.9 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI**Art. 24 - CAUZIONE**

24.1 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti alla gestione dei Servizi e delle attività di cui all'art. 5.2, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% dell'importo complessivo della Concessione.

24.2 La cauzione, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

Art. 25 - POLIZZE ASSICURATIVE

25.1 Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, a copertura dei danni di esecuzione del servizio per responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione) ed Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per danni ad opere e impianti, che tenga indenne l'Amministrazione concedente da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore, per tutta la durata della Concessione.

Tali polizze dovranno includere:

- a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi e delle attività di cui all'art. 5.2;
- b. b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c. c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti inerenti ai Servizi gestiti dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

25.2 Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

25.3 Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

25.4 Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'erogazione dei Servizi e l'esecuzione delle attività di cui all'art. 5.2, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONCESSIONE

Art. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

26.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 27 e 29 della presente Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.

26.2 La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 8;
- b. gravi vizi o difformità riscontrati nella fase di esecuzione delle attività di cui all'art. 5.2;
- c. gravi violazioni del Capitolato di Gestione;
- d. la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli;
- e. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f. gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

26.3 Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'art. 24 della presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

26.4 In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

- a. qualora la realizzazione dei Servizi non abbia superato la verifica di conformità:
 - i. i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari per l'implementazione dei servizi conformemente alla Documentazione Progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - ii. i costi sostenuti dal Concessionario per l'attivazione dei servizi conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

- b. qualora la realizzazione dei Servizi abbia superato la verifica di conformità:
- i. i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei servizi;
 - ii. il valore dei servizi implementati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata come risultante dal Certificato di Verifica di Conformità, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.

26.5 Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

26.6 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora sia stato rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

Art. 27 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

27.1 Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 159 del Codice, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.

27.2 Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente di cui al precedente comma, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione), fermo restando che, ove tale termine decorra senza che il soggetto subentrante sia stato designato, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.

27.3 Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- a. la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- b. la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Salvo quanto disposto dall'art. 159 del Codice, le Parti si impegnano sin d'ora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e

formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

27.4 Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1, o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente art. 26, comma 5.

Art. 28 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

28.1 Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all'obbligo di cui all'art. 13.1, comma 1, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•].

28.2 Qualora sia stato rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per 12 mesi.

28.3 Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a. il valore dei Servizi offerti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata come risultante dal Certificato di Verifica di Conformità con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'implementazione dei Servizi non abbia superato la verifica di conformità, i costi sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei Servizi, eseguita conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b. le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
- c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico Finanziario.

28.4 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella

diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

28.5 Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

28.6 Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente art. 28.4.

Art. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

29.1 La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

29.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a. il valore dei Servizi realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Verifica di Conformità con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso di mancato rilascio del Certificato di Verifica di Conformità, i costi sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dei Servizi, eseguita conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b. le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti;
- c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle attività ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

29.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario redigerà apposito verbale di consegna entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

29.4 Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 29.3.

29.5 L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, comma 6, del Codice, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

Art. 30 - RECESSO

30.1 Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.

30.2 In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

- a. il valore dei Servizi realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata come risultante dal Certificato di Verifica di Conformità con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Servizi non abbiano superato la verifica di conformità, i costi indicati nella contabilità e sostenuti dal Concessionario per l'attivazione dei Servizi, eseguiti conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- a. i corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
- b. gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi possano essere erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

30.3 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'implementazione dei Servizi abbia superato la verifica di conformità ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

30.4 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire i Servizi alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Art. 31 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

31.1 Alla scadenza della Concessione, le aree, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi e alle attività di cui all'art. 5.2 passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Art. 32 - EFFICACIA

32.1 La presente Convenzione assume efficacia dalla data di stipula della stessa.

Art. 33 - COMUNICAZIONI

33.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;

b) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

Art. 34 - MODALITA' DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

È escluso il concorso all'arbitrato.

Art. 35 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione o contestazione della Concessione e del presente accordo sarà devoluta al Giudice Ordinario e il foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Ancona, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

Art. 36 - RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di concessioni di costruzione e gestione, e, in particolare, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi dello stesso, del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si rinvia alle ulteriori norme in materia, nazionali o comunitarie.

Art. 37 - DISPOSIZIONI DISCORDANTI

37.1 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il Concessionario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Concedente per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali richiamati nella presente Convenzione, il Concessionario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dalla Convenzione – bando di Gara – Capitolato di Gestione.

Art. 38 - SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

38.1 Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria sono a totale carico del Concessionario.

EASY HELP
Società Cooperativa Sociale
Sede Legale:
Via delle Conce, 34 62049 Recanati
Partita IVA e C.F. 01793440437

ALLEGATO I: DEFINIZIONI

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iv) con riferimento al parametro TIR dell'Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

Bando di Gara indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione indica l'elaborato elettronico, contenente le caratteristiche funzionali, tecniche e gestionali per la realizzazione dei Servizi allegato alla presente Convenzione sub Allegato I, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione;

Certificato di Verifica di Conformità indica il certificato di verifica di conformità da emettersi non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ii..

Codice indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Codice Unico di Progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione;

Concedente indica il soggetto per conto del quale sono erogati i Servizi, ossia il Comune di Castiglione del Lago con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della presente Convenzione;

Concessionario indica l'aggiudicatario della Concessione, ossia [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della presente Convenzione;

Concessione indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;

Contratto di Subappalto indica il contratto che intercorre tra il Concessionario o l'impresa o le imprese esecutrici dei servizi indicati in sede di Gara, come disciplinato all'art. 11 della Convenzione;

Convenzione indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti in essere tra le Parti nell'ambito del rapporto concessorio;

Corrispettivi indicano complessivamente i corrispettivi da riconoscere al Concessionario in conto gestione ai sensi della Sezione VII della presente Convenzione;

Cronoprogramma è parte integrante del Progetto e contiene l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'oggetto della Convenzione *[ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni]* ed allegato alla Convenzione sub Allegato I;

Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dal Concessionario per lo svolgimento della direzione delle attività di cui all'art. 5.2(a) affinché siano eseguiti a regola d'arte, in conformità del Progetto e della presente Convenzione;

Documentazione di Gara indica il bando di gara e la relativa documentazione allegata;

Documentazione Progettuale indica la documentazione relativa al Progetto elaborato dal Concessionario in sede di Gara;

Documenti Contrattuali indicano i documenti elencati all'Allegato I della presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DSCR (Debt Service Cover Ratio) indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'art. 19 della presente Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario;

Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di inizio e la scadenza della Concessione, come disciplinata all'art. 15 della Convenzione;

Finanziatori indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, al fine di consentire al Concessionario lo svolgimento dei Servizi, nonché di ogni altra attività prevista dalla Convenzione;

Flusso di Cassa Disponibile indica, in ogni periodo della fase di gestione, la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario di servizi oggetto della presente Convenzione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di servizi oggetto della presente Convenzione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;

h) ritrovamento di reperti archeologici;

i) atti o fatti posti in essere da terzi;

Indicatori di Equilibrio indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista rappresentativi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore di Performance è detto anche indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators* o KPI). È l'indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dei Servizi;

Legge indica la legislazione italiana vigente nel corso di validità della presente Convenzione, applicabile alla Convenzione;

LLCR (Long Life Cover Ratio) indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello minimo dell'Indicatore di Performance è specificato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello obiettivo dell'Indicatore di Performance indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale;

Offerta indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di Gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base della quale è stata aggiudicata la presente Concessione;

Parte/i indica il Concedente o/e il Concessionario unitamente considerati;

Piano Economico Finanziario (PEF) indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione e asseverato, allegato alla Convenzione sub Allegato I, comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Progetto: indica il progetto di gestione dell'Opera oggetto della presente Convenzione formulato dal Concessionario ed esplicitato dalla Documentazione Progettuale.

Piano di Manutenzione, indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati sia ordinari che straordinari, così come disciplinati all'art. 15.2 della Convenzione;

Responsabile Unico del Procedimento indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

Responsabile per la Sicurezza indica il soggetto individuato dal Concedente e incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione;

Servizi indica congiuntamente il Servizio Parcheggi, il Servizio Segnaletica e il Servizio Sanzioni oggetto dalla presente Convenzione, così come disciplinati agli articoli 5.1 e 10.1 della Convenzione;

Società di Progetto indica [indicare la denominazione precisa], società partecipata da [...], [...] e [...], costituita ai sensi dell'art. 156 del Codice, e subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Solidità Patrimoniale indica l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo. Nella pratica ciò si traduce nella capacità di sostenere le esigenze finanziarie

generate dalla gestione corrente ma, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale. Per il calcolo dell'indice di solidità patrimoniale si può far riferimento alla Delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla GU n. 297/2013;

Tariffe indica le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi, come disciplinate all'art. 22 della Convenzione;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Valore Contrattuale Annuo di Servizi indica il valore annuale associato a ciascun servizio;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;

Variante/i indica la/e Variante/i al progetto e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario.

ALLEGATO II: PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO IN RELAZIONE ALLE TARIFFE

UBICAZIONE DEGLI STALLI, ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E REGIME TARIFFARIO

IDENTIFICAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

AREA DI SOSTA CENTRO	N. STALLI AUTO
Piazza A. Gramsci	23
Stalli "delle mura"	254
AREA DI SOSTA LUNGOLAGO	N. STALLI AUTO
Via Lungolago nord	139
Lido Arezzo Sud	60
Lido Arezzo Nord	103
N. TOTALE STALLI DI SOSTA	579

REGIME TARIFFARIO

- LUNGOLAGO N. 302 STALLI, 15 marzo al 15 settembre 8.00 – 20.00 tutti i giorni € 0,40 per i primi 30 minuti, ad € 1,00 per ogni ora successiva di sosta, ad € 4,00 fino a 6 ore di sosta e ad € 7,00 per l'intera giornata di sosta.
- CENTRO STORICO N. 277 STALLI, 8.00 – 20.00 tutti i giorni € 0,5 la prima mezz'ora, superata la mezz'ora si passa alla tariffa oraria che è di € 1,4/h
- AREA CAMPER N. 59 STALLI, € 20.00/ giorno, € 6 scarico – carico acque

Abbonamento per tutti i residenti + dipendenti asl + dipendenti uffici comunali + dipendenti esercenti centro storico € 12 annui

La validità dell'abbonamento si riferisce a tutti gli stalli "delle mura", sono quindi esclusi gli stalli di piazza A. Gramsci, gli stalli di sosta delle aree del "Lungolago" (Via Lungolago Nord, Lido Arezzo Sud, Lido Arezzo Nord) e gli stalli dell'area camper

Il Concessionario ha diritto ad adeguare le tariffe annualmente all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT secondo la variazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI).

ALLEGATO III: TABELLA DI ALLOCAZIONE DEI RISCHI

TABELLA MATRICE DEI RISCHI		
tipo di rischio	descrizione	allocazione
rischi di progettazione e costruzione		
rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	concedente
rischio ambientale/o archeologico	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	concedente e concessionario
rischio di progettazione	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	concessionario
rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori ed omissioni di progettazione.	concedente e concessionario
rischio di ritardo di approvazione del progetto	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo	concedente e concessionario
rischio di esecuzione	rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	concessionario
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni	concedente e concessionario
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi alla reperibilità sul mercato degli stessi.	concessionario
rischio di errata stima costi	rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	concessionario
TABELLA MATRICE DEI RISCHI		
rischi di gestione		
rischio di manutenzione straordinaria	Rischio di affrontare oneri di manutenzione straordinaria eccedenti le previsioni di PEF	concessionario
rischio di manutenzione Ordinaria	Rischio di affrontare oneri di manutenzione ordinaria eccedenti le previsioni di PEF	concessionario
rischio di inadempimenti	Rischio di mancata erogazione dei servizi.	concessionario
rischio di performance	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.	concessionario
rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica.	concessionario
rischio di commissiamento	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività, necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	concessionario
TABELLA MATRICE DEI RISCHI		
altri rischi		
rischio normativo politico-regolamentare	Rischio che modifiche normative determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione.	concedente e concessionario
rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	concessionario
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti. Possibile blocco dei servizi.	concessionario
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi. Rischio di impossibilità assicurativa.	concedente e concessionario
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti. Diminuzione ricavi.	concessionario
rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (particolari) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	concessionario
rischio operativo (Direttiva 2014/23/CE)	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti per realizzare il lavoro o gestire i servizi oggetto del Contratto.	concessionario